



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato* Protocollo
N. 551189

Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali
Divisione XII - Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi

Circolare n. 43

OGGETTO: Modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi disciplinati dal D.L. 3 luglio 1976, n.451, convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 e successive modificazioni; dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690 e successive modificazioni e dal DPR 26 maggio 1980, n. 391 e successive modificazioni.

Agli Uffici Provinciali Metrici
Alla Confindustria
Alla Confcommercio
Alla Confartigianato
Alla Confagricoltura
Alla Confapi
Alla Confesercenti
Alla C.N.A.
Alla Coldiretti
Alla Concoltivatori
Alla Federchimica
All'Unione Italiana Vini
Alla Unipro
Alla Federalimentare

La C.M. 19 settembre 1995 n. 71/2 stabilisce, in materia di preimballaggi confezionati secondo quantità unitarie costanti, quali siano le modalità di controllo statistico effettuate dal fabbricante sulla produzione, ammesse od autorizzate dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Centrale Metrico.

Ad integrazione di quanto in essa previsto al punto 1.), vanno considerate modalità di controllo statistico ammesse od autorizzate anche quelle relative ai controlli non distruttivi indicate nell' allegato II del D.L. 3 luglio 1976 n. 451, come modificato dal D.M. 13 marzo 1979 e nell' allegato II della legge 25 ottobre 1978, n. 690, come modificata dal D.M. 27 febbraio 1979.

Tali controlli statistici devono essere applicati secondo la definizione di lotto in essi stabilita e comprendere sia il "Controllo statistico del contenuto effettivo di un preimballaggio preconfezionato", che il "Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati".

Si precisa inoltre che sono considerate modalità di controllo statistico ammesse anche tutte quelle attuate con riferimento a norme di unificazione a condizione che risultino equipollenti a quelle di cui al secondo comma precedente.

La registrazione dei controlli effettuati da parte del fabbricante di cui all' art. 7, D.L. 3 luglio 1976, n. 451, all' art. 7, Legge 25/10/1978, n. 690, e all' art. 10, D.P.R. 26 maggio 1980 n. 391, potrà essere effettuata sia su supporti cartacei che magnetici o comunque di tipo informatico. Il periodo durante il quale la documentazione stessa deve essere conservata è stabilito come segue:

- ⇒ a) Prodotti che riportano la data di scadenza:
almeno 1 mese;
- ⇒ b) Prodotti che riportano il termine minimo di conservazione :
almeno 6 mesi dallo spirare del termine di durabilità minima del prodotto;
- ⇒ c) Prodotti che non riportano alcun termine:
almeno 3 anni.

Per le domande già presentate a quest'ufficio i termini per l'adeguamento a quanto stabilito dalla C.M. 19 settembre 1995, n. 71/2, come modificata dalla presente, sono prorogati al 31 dicembre 1996.

Roma 7 APR. 1996

Il Direttore della Divisione

[Handwritten signature]